

CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE

tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Unità Prevenzione e Protezione e Unità Formazione e Welfare (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente del CNR e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso CNR

e

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza DiGiur (di seguito denominata Università), C.F. 82002850418, con sede in Urbino, Via Saffi n. 2, agli effetti del presente atto rappresentata dal prof. Giorgio Calcagnini, in qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")

Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1° agosto 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettoriale n. 228/2020 del 24 giugno 2020, in vigore dal 29 luglio 2020;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n.276/2013 del 26 giugno 2013;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 15;

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

CONSIDERATO CHE

- a) In data 1° aprile 2019, è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra CNR e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che ribadisce la comune volontà di collaborare in modo sinergico al fine di meglio perseguire, ciascuna delle Parti, il proprio fine istituzionale;
- b) il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università intendono rafforzare la collaborazione già esistente al fine di realizzare iniziative che riguarderanno tematiche di reciproco interesse incentrate particolarmente su programmi e progetti sperimentali di formazione sui temi della salute e della sicurezza;
- c) l'Unità Prevenzione e Protezione della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR ha maturato una cospicua esperienza nella sperimentazione di iniziative di formazione in presenza e a distanza nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) l'Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse del CNR possiede le opportune competenze, esperienze, dotazioni organiche e strumentali necessarie per la progettazione, la programmazione e la realizzazione di eventi formativi, sia in presenza che a distanza;
- e) l'Università è individuata dall'accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” quale soggetto formatore per la formazione in modalità *e-learning*;
- f) presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, è attivo fin dal 2006 l'Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, le cui attività di ricerca e di alta

formazione si avvalgono di un apposito sito web (<http://olympus.uniurb.it/>) dotato di numerose banche dati legislative e giurisprudenziali in costante aggiornamento;

- g) l'Università, mediante l'Osservatorio Olympus, è interessata a collaborare con il CNR allo sviluppo di progetti di formazione sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro anche di natura sperimentale sulla base di appositi bandi;
- h) l'Unità Prevenzione e Protezione del CNR e l'Università sono interessati allo scambio di *know-how* didattico e tecnologico nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- i) l'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, come modificato dall'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, intende favorire l'utilizzo di metodologie di apprendimento innovative come l'*e-learning* e il ricorso a linguaggi multimediali;
- j) la Giunta della Regione Lazio ha approvato con la Deliberazione n. 844 del 12 dicembre 2017 le Linee guida per la sperimentazione della metodologia *e-learning* per la formazione specifica dei lavoratori di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica;
- k) per le finalità precisate al punto b, il CNR e l'Università intendono porre a comune fattore risorse di personale dotate di competenze determinate e specifiche;
- l) il CNR e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" hanno sottoscritto, in data 5 aprile 2019, una Convenzione Quadro, di durata quinquennale, per attività di ricerca, formazione e innovazione tecnologica;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa.

Art. 2 Obiettivi

Il CNR e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intendono perseguire nell'ambito dell'accordo di cui alle premesse, la realizzazione congiunta di programmi e progetti di formazione sperimentali e innovativi sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro apportando ciascuno le risorse umane e strumentali descritte nell'articolo successivo.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

Le parti intendono sviluppare attività di ricerca, formazione, divulgazione, accompagnamento all'innovazione, scambio di pratiche, diffusione di contenuti e promuovere la partecipazione comune a bandi regionali, nazionali, internazionali.

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- lo sviluppo e la gestione congiunta di un progetto sperimentale di formazione specifica rivolto a lavoratori per attività a medio e alto rischio utilizzando anche metodologie *e-learning* secondo i requisiti descritti nell'Allegato II dell'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016;
- la progettazione e realizzazione di un programma di formazione per Dirigenti e datori di lavoro basato su metodologie didattiche innovative;
- la progettazione e realizzazione di programmi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e altre figure chiave del sistema di gestione della sicurezza basato su metodologie didattiche innovative;
- la valutazione congiunta dei bisogni formativi dei lavoratori CNR in *setting* operativi non convenzionali;
- la valutazione congiunta dei bisogni formativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione con particolare riferimento ai processi lavorativi e all'organizzazione del lavoro del CNR e a *setting* operativi non convenzionali, in particolare per gli aspetti giuridici e regolamentari;
- la progettazione e realizzazione di un programma di formazione per Responsabili e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione basato su metodologie didattiche innovative;
- lo studio di metodi di valutazione dell'efficacia degli interventi formativi sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'Università potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo.

Art. 4 Impegni delle Parti

Per l'esecuzione del programma sopra evidenziato, in applicazione dell'accordo, si conviene quanto segue.

L'Università si impegna a:

1. svolgere il compito di soggetto formatore per la formazione in modalità *e-learning* sviluppata dal CNR;
2. rendere disponibili, tramite l'Osservatorio Olympus del Dipartimento di Giurisprudenza, pareri e interpretazioni relativi agli aspetti legislativi e giurisprudenziali in materia di sicurezza sul lavoro;
3. rendere disponibile personale qualificato ed esperto nel settore per le attività di docenza.

Il CNR si impegna a:

1. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative ai progetti comuni;
2. sviluppare con il personale dell'Università attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;
3. mettere a disposizione le proprie attrezzature e piattaforme telematiche per lo svolgimento dei programmi di ricerca, innovazione, formazione e delle altre iniziative congiunte.

Art. 5 Modalità di erogazione del finanziamento

Il CNR, per il tramite dell'Unità Formazione e Welfare, si impegna a corrispondere all'Università un contributo massimo pari a € 10.000,00 annuo a ristoro delle spese connesse alla realizzazione delle azioni descritte. Il CNR trasferirà i fondi all'Università sulla base dei programmi di dettaglio concordati tra le Parti ed effettivamente realizzati. Il rimborso dei costi relativi alle attività di formazione verrà calcolato sulla base dell'impegno dell'Ateneo quale soggetto formatore accreditato ai sensi della normativa vigente, della tipologia di attività svolta e dell'impegno temporale nel caso di docenze.

Art. 6 Risorse umane e strumentali

Le Parti si impegnano a favorire reciprocamente eventuali richieste finalizzate a mettere a disposizione le proprie risorse umane per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e a costituire eventuali gruppi di lavoro congiunti.

Le Parti mettono a disposizione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti, le attrezzature e strumenti necessari alle attività di ricerca che potranno essere dislocate nell'una o nell'altra istituzione, pur rimanendo di proprietà di quella che ha provveduto all'acquisto.

Art. 7 Responsabili del Progetto

Per il Progetto avviato congiuntamente, il CNR e l'Università individuano, di comune accordo, i seguenti responsabili:

- per il CNR, il Responsabile dell'Unità Formazione e Welfare del CNR;
- per l'Università, il Prof. Paolo Pascucci.

Il Responsabile di progetto del CNR dovrà produrre una sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle attività e dovrà verificare e validare per scritto i rendiconti economico finanziari ai fini dell'erogazione delle quote del finanziamento.

I Responsabili, nell'adempimento delle funzioni, potranno essere coadiuvati da dipendenti del CNR o dell'Università.

Art. 8 Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività verranno svolte nelle proprie sedi secondo le rispettive norme e regolamenti. Il personale temporaneamente ospitato presso la sede dell'altra Parte, si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) della parte ospitante. La stessa, in quanto proprietaria dei beni, dovrà curare la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Eventuali impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti a personale temporaneamente presso l'altra Parte, dovranno

essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti e soggetti a manutenzione periodica.

Il personale di entrambi le Parti è coperto dall'assicurazione infortuni obbligatoria e da polizza di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 9 Proprietà intellettuale

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 10 Trattamento dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 Durata

La presente convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, nell'ambito del periodo di validità della Convenzione Quadro, sottoscritta il 5 aprile 2019 di cui alle premesse, di anno in anno fino ad un massimo di cinque anni, verificato l'interesse scientifico e la disponibilità finanziaria del CNR.

Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali la stessa è stata stipulata o si ritenesse opportuno rivedere i suoi termini, le parti procederanno di comune intesa attraverso atto scritto.

Art. 12 Modifiche e Recesso

Qualora nel corso della durata della presente Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della stessa o si ritenesse opportuno rivederla, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13 Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola della presente convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non

valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 14 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 Cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 16 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 17 Registrazione

Il presente atto è redatto in unica copia digitale e sottoscritto elettronicamente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs n. 82/2005 e succ. mod. e int. È soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni. Le eventuali spese di registrazione saranno ad uso esclusivo della parte che la richiede. Le spese di bollo sono a carico dell'Università, che provvederà ad assolverle in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72 (Autorizzazione Agenzia Entrate n. 9983/2007).

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Università degli Studi di Urbino